

N. 1490 rep.

N. 1194 racc.

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

28/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto

del mese di ottobre.

In Roma, nel mio studio

Dinanzi a me dr. GIULIA CLARIZIO, Notaio in Roma, con studio in Piazza Amerigo Capponi, 13, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è comparsa:

- LAMARTINA Paola, nata a Enna il 18 novembre 1952, residente in Roma, Via Galla Placidia n. 73, codice fiscale: LMR PLA 52S58 C342I,

in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato:

- **"AIN KARIM"**, con sede in Roma, Via Galla Placidia n. 63, codice fiscale 96336870587 e Partita IVA: 05879691003,

domiciliata per la carica in Roma, presso la sede dell'Associazione

in appresso **"Associazione"**.

La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, in nome e conto della predetta Associazione

PREMETTE

REGISTRATO A:

ROMA I

IL 30/10/2020

N. 25047

SERIE 1T

-che in data 26 ottobre 2020 l'Assemblea degli associati in sede straordinaria si è riunita per deliberare su Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del terzo Settore" erano presenti personalmente o in modalità a distanza 15 (quindici) Soci su un totale di 18 (diciotto) soci,

L'assemblea della predetta Associazione ha deliberato all'unanimità modifiche statutarie ed ha adottato il testo di un nuovo Statuto nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente mi chiede di depositare nei miei atti ai fini della registrazione e ad ogni altro effetto di Legge, lo Statuto approvato dalla predetta Assemblea.

Aderendo a tale richiesta, ritiro detto Statuto che mi viene consegnato dalla comparente, affinché abbia a provvedere alla sua registrazione unitamente al presente atto, ad ogni adempimento di legge, ed al rilascio di copie se richieste; lo allego al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa sottoscrizione dell'allegato da parte della comparente.

Si chiede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 del d.lgs. 117/2017.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto da

persona di mia fiducia e da completato per tre pagine di un foglio di cui ho dato lettura alla comparente che l'approva e sottoscrive con me Notaio, essendo le ore undici e minuti trenta.

Firmato:

Paola Lamartina

Giulia Clarizio Notaio L.S.

"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**AIN KARIM****STATUTO****Art. 1 - Costituzione**

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Ain Karim OdV" configurandosi quale Organizzazione di Volontariato (OdV) qui di seguito detta "Associazione".

1.2 L'associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32, e segg. del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Durata e Sede

2.0 L'Associazione, è un'organizzazione di volontariato, con durata illimitata. Lo scioglimento, la trasformazione, la fu-

sione, la scissione o l'estinzione possono essere disposti ai sensi del presente statuto e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Roma (RM) in Via Gal-la Placidia n. 63.

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del territorio comunale.

Art. 3 - Scopi e finalità

3.0 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà degli associati.

3.1 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

3.1.1 Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 Legge 08 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112;

3.1.2 Accoglienza di persone bisognose, con particolare atten-

zione alle madri sole nell'esercizio delle funzioni genitoriali e ai bambini che, per varie ragioni, sono soli in attesa di provvedimenti da parte del Tribunale dei Minorenni;

3.1.3 La creazione di reti di solidarietà, amicizia ed assistenza nei confronti delle persone bisognose, sia nelle loro esigenze di vita quotidiana, che nei momenti di emergenza e malattia;

3.1.4 Prestazione di assistenza domiciliare, per nuclei familiari in difficoltà, per le persone malate, per gli anziani soli;

3.1.5 Attività di formazione e di sostegno alle famiglie che si aprono all'accoglienza dei bambini o delle persone che vivono diverse forme di difficoltà, di emarginazione, di handicap o qualsiasi altra forma di emarginazione fisica, mentale;

3.1.6 Realizzazione di progetti per il sostegno ai minori, anche attraverso la realizzazione di asili di infanzia, ludoteche, laboratori didattici;

3.1.7 Servizio di prima accoglienza per gli indigenti, poveri, emarginati, immigrati, ex detenuti in espiazione di pene alternative;

3.1.8 Servizio di ospitalità, assistenza economico-sociale, alloggiativa e sanitaria, anche mediante la locazione di appartamenti al di fuori delle case di accoglienza, con particolare riferimento alle ospiti madri ed ai loro bambini, per l'avvio alla loro autonomia e reinserimento nel contesto so-

ciale;

3.1.9 Collaborazione e consulenza all'interno dei Centri di Ascolto Territoriali, con particolare attenzione al sostegno dei servizi promossi dalle Caritas parrocchiali o altri Enti caritatevoli;

3.1.10 Animazione nelle strade del quartiere per farsi prossimo di coloro che non si avvicinano alle varie strutture di accoglienza, con particolare attenzione per i giovani;

3.1.11 La promozione di iniziative di formazione per l'acquisizione di un nuovo concetto di cittadinanza, attraverso campi scuola, attività sportive, convegni, incontri, corsi di aggiornamento;

3.1.12 La promozione di qualsiasi iniziativa finalizzata al sostegno socio-assistenziale ed economico di persone che vivono varie forme di vecchie e nuove povertà;

3.1.13 Promozione e sostegno della cooperazione sociale e dell'impresa non profit atte ad aumentare la disponibilità e la fruibilità di servizi per tutti i cittadini, soprattutto i più deboli e svantaggiati;

3.1.14 Disbrigo di pratiche verso uffici per conto di persone bisognose ed in difficoltà;

3.1.15 Servizio di accompagnamento per la ricerca di casa e di lavoro e di indirizzo, ed organizzazione di forme di lavoro singolo ed associato per persone bisognose ed in difficoltà;

3.1.16 Servizio per l'integrazione sociale delle persone immi-

grate, in stato di bisogno e di difficoltà;

3.1.17 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

3.1.18 Pubblicare, divulgare e distribuire studi, ricerche, informazioni, notizie, dati e documentazioni relativi alle attività di solidarietà e di cittadinanza attiva delle OdV e di altre organizzazioni espressione del capitale sociale del territorio attraverso la costituzione di centri di ricerca, studio e documentazione e l'organizzazione di conferenze, incontri, seminari, mostre e viaggi avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei;

3.1.19 Costruire partenariati tra le associazioni, le organizzazioni, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i sistemi editoriali di informazione e comunicazione con metodologie di rete;

3.1.20 Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

3.1.21 Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

3.1.22 Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

3.1.23 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2 Tutte le attività di cui al presente articolo, potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Sviluppo associativo

4.0 Per lo sviluppo delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

4.1.1 promuovere ogni strumento ed iniziativa atta a favorire la crescita di una cultura solidale e partecipativa delle e tra le OdV, stimolando forme e fornendo procedure di partecipazione e di cittadinanza attiva da, con e per le OdV, gli enti locali, la società civile responsabile e le singole persone;

4.1.2 offrire assistenza, consulenza, progettazione, per l'avvio e la realizzazione di specifiche attività dedicate, nonché per la rendicontazione economica e sociale delle stesse e loro monitoraggio e valutazione;

4.1.3 fornire consulenze e realizzare iniziative nei campi giuridico, fiscale, amministrativo ed in particolare sostenere e realizzare iniziative per lo sviluppo, la formazione e la qualificazione del volontariato principalmente attraverso la sperimentazione di metodologie e la fornitura di beni e servizi ad alta sostenibilità ecologica e sociale.

4.2 Come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere convenzioni con l'Associazione.

4.3 L'Associazione, può usufruire dell'erogazione di fondi per le attività istituzionali, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente.

4.4 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.5 L'Associazione può stringere accordi con altre organizzazioni, enti pubblici e privati, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi al presente statuto ed agli scopi dell'Associazione.

4.6 L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui al medesimo articolo 6. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

4.7 L'associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

4.8 L'Associazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti può costituire o partecipare a consorzi, imprese sociali, associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo.

Art. 5 - Associati

5.0 All'Associazione possono aderire tutte le persone maggio-

renni che condividono in modo espresso gli scopi del presente statuto e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

5.1 Sono associati all'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, previa istruttoria, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annuale. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5.2 La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera e non è trasmissibile. Il mancato pagamento della stessa, entro i termini dettati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, comporta la perdita della qualifica di associato.

5.3 I soci dell'Associazione si distinguono in volontari e sostenitori.

5.4 I Soci volontari sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un'attività di volontariato per l'Associazione e ne eleggono gli organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte dell'Associazione con il versamento della quota associativa, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.5 I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell'azione associativa. Essi entrano a far parte dell'Associazione con il versamento del contributo, stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 6 - Diritti e Doveri degli associati

6.0 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri (obblighi) nei confronti dell'Associazione.

6.1 Lo stato di Socio Volontario non può essere temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Volontario si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

6.2 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e di essere periodicamente informati sull'andamento delle attività e/o iniziative dell'Associazione.

6.3 I Soci Volontari acquisiscono il diritto di elettorato attivo e passivo decorsi tre mesi dalla Delibera di Consiglio Direttivo inerente la loro domanda di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

6.4 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Dovranno altresì seguire sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, la via gerarchica determinata dallo Statuto e/o da appositi regolamenti.

6.5 I Soci Volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6.6 I Soci Volontari possono ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio e/o durante l'espletamento di un servizio, nel rispetto della legge

e dei regolamenti vigenti.

6.7 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché, ove il Consiglio Direttivo lo deliberi, ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro del Consiglio Direttivo.

6.8 Le violazioni di cui al presente articoli sono sanzionabili, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 7 - Perdita dello stato di associato

7.0 Lo stato di associato si perde per:

7.1.1 Decesso: il decesso non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo;

7.1.2 Dimissioni: ogni associato può recedere il rapporto dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

7.1.3 Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi i termini di cui all'articolo 5.2. La decadenza inoltre, può essere disposta dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla mancata attività del Socio. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di decadenza, previa

contestazione del mancato svolgimento di attività all'interessato anche mezzo posta elettronica. L'interessato potrà ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Direttivo. In caso contrario, il provvedimento diventerà esecutivo.

7.1.4 Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) od in alternativa mezzo posta elettronica ordinaria, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

8.0 Gli organi dell'Associazione sono:

8.1.1 L'Assemblea dei Soci;

8.1.2 Il Consiglio Direttivo;

8.1.3 Il Presidente;

8.1.4 Il Segretario;

8.1.5 Il Tesoriere;

8.1.6 L'Organo di controllo.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale. Per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi del presente Statuto.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

9.0 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Volontari iscritti all'Associazione. E' il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con anzianità associativa pari a mesi tre.

9.1 Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se il numero totale degli associati è inferiore a cinquecento, e di cinque associati se il numero totale degli associati non è inferiore a cinquecento.

9.2 In particolare l'Assemblea ha il compito di:

9.2.1 Eleggere e revocare il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di controllo;

9.2.2 Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

9.2.3 Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

9.2.4 Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

9.2.5 Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

9.2.6 Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi del presente Statuto;

9.2.7 Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi del presente Statuto;

9.2.8 Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto dell'Associazione;

9.2.9 Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9.2.10 Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o l'estinzione dell'Associazione stessa;

9.2.11 Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

9.3 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta

ne faccia richiesta motivata e per iscritto almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.4 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.

9.5 Le sedute dell'Assemblea dei Soci possono aver luogo anche in tele o video conferenza. In tal caso, l'avviso deve contenere anche il nome della piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in tele o video conferenza, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. Di tale verifica viene fatta menzione sul verbale.

9.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo.

9.7 Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità della convocazione ed il diritto di intervento

all'Assemblea.

9.8 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

9.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. In seconda convocazione, anche per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; per la devoluzione del patrimonio è necessario il parere di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

9.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata dal Presidente, scelta da chi presiede la riunione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

9.11 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.0 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

10.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati in possesso del diritto di elettorato attivo. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

10.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni.

10.3 Il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

10.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

10.5 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora nonché l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.

10.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche in tele o video conferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si fa menzione sul verbale.

10.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano degli associati. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata dal Presidente, scelta da chi presiede la

riunione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

10.8 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.

10.9 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

10.10 Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

10.10.1 Eleggere, al proprio interno, il Vice Presidente;

10.10.2 Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

10.10.3 Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

10.10.4 Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

10.10.5 Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente

Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

10.10.6 Indire adunanze, convegni, ecc.;

10.10.7 Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione anche in funzione degli adeguamenti di legge del Terzo Settore;

10.10.8 Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

10.10.9 Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

10.10.10 Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

10.10.11 Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non aspettano i diritti dell'elettorato attivo e passivo;

10.10.12 Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/a responsabile/i, a cui viene anche attribuito la facoltà di a-

prire in loco conti correnti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

11.0 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Sottoscrive gli atti fondamentali dell'Associazione.

11.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2 Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

11.3 Il presidente in particolare:

11.3.1 Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

11.3.2 È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compresi quelli aperti dai responsabili delle sedi operative locali su cui può operare autonomamente con firma disgiunta dal responsabile locale; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi.

11.4 Al Presidente, salvo delega, compete in via esclusiva la

tenuta dei rapporti con gli enti, le associazioni e le istituzioni esterne;

11.5 In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

11.6 Il Presidente in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 12 - Il Segretario

12.0 Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare:

12.1.1 Cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

12.1.2 Predispone e cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

12.1.3 Redige ed aggiorna i libri dei verbali nonché il libro degli associati e del registro dei volontari;

12.1.4 Esplica qualsiasi altra funzione conferita per legge, dallo Statuto o affidata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

13.0 Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare:

13.1.1 Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili;

13.1.2 Predispone il bilancio dell'Associazione.

13.1.3 Su delega del Presidente, provvede alla liquidazione di pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi.

Art. 14 - Organo di Controllo

14.0 L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere dotato di adeguata professionalità ed appartenente tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 del Codice Civile. All'atto di nomina, il Consiglio Direttivo determina anche il compenso spettante all'Organo di Controllo.

14.1 Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co. 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

14.2 L'Organo di controllo, ai sensi della normativa vigente in materia:

14.2.1 Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

14.2.2 Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-

ministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

14.2.3 Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 15 - Patrimonio e Risorse

15.0 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

15.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017, da:

15.1.1 Quote associative;

15.1.2 Erogazione liberali di associati e terzi;

15.1.3 Donazioni, legati, eredità e lasciti;

15.1.4 Entrate derivanti da oblazioni e dalle attività di raccolta fondi;

15.1.5 Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;

15.1.6 Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche e private, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;

15.1.7 Contributi e sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione Europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;

15.1.8 Provvidenze o finanziamenti previsti per le associazioni/organizzazioni di volontariato;

15.1.9 Attività di sponsorizzazione con aziende nazionali ed internazionali;

15.1.10 Rendite patrimoniali;

15.1.11 Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 177/2017.

15.2 L'Associazione acquista, possiede, aliena ed amministra qualsiasi bene ritenga opportuno.

15.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

15.4 L'Associazione può costituire ed amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o fondo per il suo personale o una delle sue attività.

15.5 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Esercizio Finanziario e Contabile

16.0 L'esercizio finanziario ha inizio il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.1 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo di concerto al Tesoriere, redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del revisore, qualora nominato.

16.2 Il Bilancio dovrà essere composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

16.3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma do-

vranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 17 - Libri Sociali

17.0 L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

17.1.1 Libro degli associati;

17.1.2 Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

17.1.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

17.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.3 Il registro dei volontari.

Art. 18 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

18.0 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

18.1 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

18.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le ri-

sorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore.

Art. 19 - Norme di Rinvio

19.0 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Firmato:

Paola Lamartina

Giulia Clarizio Notaio L.S.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Giulia Clarizio, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia composta di numero 33(trentatre) facciate (esclusa la presente), su supporto informatico, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei atti con gli annessi allegati e firmato a norma di legge.

Roma, trenta novembre duemilaventi, nel mio studio in Piazza Amerigo Capponi n. 13.

Firmato Digitalmente:

Giulia Clarizio Notaio L.S.